

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Cycostat 66G

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lascia la denominazione commerciale Cycostat 66G immutata per i conigli da ingrasso.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) La modifica proposta delle condizioni delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in parola. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(4) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nuovo nome di «Robenz 66G» occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni per i polli da ingrasso e i tacchini.

considerando quanto segue:

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1800/2004.

(1) L'additivo cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G), di seguito «Cycostat 66G», legato al titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA e appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, è stato autorizzato a determinate condizioni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni nei polli da ingrasso, nei tacchini e nei conigli da ingrasso. L'additivo è stato notificato quale prodotto esistente a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

(6) È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Alpharma (Belgio) BVBA, titolare dell'autorizzazione di Cycostat 66G, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione per i polli da ingrasso e i tacchini che propone la modifica della denominazione commerciale da Cycostat 66G a Robenz 66G, e che

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 giugno 2010.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37.

